



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

***DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE***

N° 506 del 22/06/2026

OGGETTO: CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER MEDICO SPECIALISTA IN UROLOGIA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI AVVISO PUBBLICO EMESSO DA AZIENDA ZERO

PROPONENTE: *S.C. GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE*

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE
(nominato con D.G.R. n° 23-653/2024/XII del 23.12.2024)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione dei pareri del Direttore Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.

OGGETTO: CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER MEDICO SPECIALISTA IN UROLOGIA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI AVVISO PUBBLICO EMESSO DA AZIENDA ZERO

Il Direttore supplente della S.C. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane formula la sottoestesa proposta istruttoria:

PREMESSO che presso la s.c. Urologia risultano, al 31.05.2026, vacanti n. 2 posti a tempo indeterminato di dirigente medico;

PRESO ATTO che con nota del 13.04.2026 il Direttore della s.c. Urologia evidenzia la carenza presso la struttura di n.2 unità di personale medico e nel contempo chiede il rinnovo della consulenza libero professionale in essere e in scadenza il prossimo 30.06.2026, per n.10 ore settimanali, visite e cistoscopie in una giornata e una giornata settimanale di attività chirurgica;

che con nota del 19.06.2026 il Direttore del Distretto Urbano di Novara esprime parere favorevole;

CONSIDERATO la situazione di criticità nell'erogazione di prestazioni nella disciplina di Urologia;

che con provvedimento n.775 del 23/12/2024 è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per la copertura di n.1 posto di dirigente medico di urologia di cui ai provvedimenti n. 663/2023 e n.1398/2024, costituita esclusivamente da medici in formazione specialistica, e nella quale rimane un'unica posizione valida, che andrà a definirsi con il mese di ottobre 2026 quando il candidato conseguirà il titolo di specializzazione e si potrà quindi eventualmente costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

che attraverso l'ultima pubblicazione dei turni vacanti di attività specialistica ambulatoriale per n.12 ore nella branca di urologia (giugno 2026) non è pervenuta alcuna istanza;

CONSIDERATO che risulta in essere un contratto libero professionale con un medico specialista in urologia per l'effettuazione di n.5 ore di attività settimanale presso la sc Urologia del P.O. di Borgomanero e n. 5 ore di attività settimanale presso il Poliambulatorio della s.c. Distretto Urbano di Novara;

che il predetto incarico scadrà il prossimo 30.06.2026;

che, nelle more della copertura dei posti vacanti sia opportuno conferire un incarico libero professionale;

PRESO ATTO che l'Azienda Sanitaria Zero con deliberazione n. 577/01.02/2025 del 23.12.2025 ha indetto avviso pubblico per la predisposizione di elenchi di medici e professionisti sanitari non medici idonei cui conferire incarichi di lavoro autonomo per attività presso i servizi sanitari Core delle Aziende Sanitarie Piemontesi nell'anno 2026, aperto sino al 31.12.2026;

che il bando del predetto avviso prevede che le Aziende Sanitarie provvederanno alla valutazione dell'idoneità dei candidati, sulla base del possesso dei requisiti richiesti, e al conferimento di incarichi libero professionali secondo le proprie necessità, previa procedura comparativa, fino al prossimo 31.12.2026 e per un impegno lavorativo massimo di 38 ore settimanali;

che tra gli istanti che hanno presentato domanda al suddetto bando, è presente un unico istante per la disciplina di urologia, il dott. Giorgio Monesi, nato il 01.12.1956;

VISTI i requisiti di partecipazione previsti per la selezione in questione ed esaminata l'istanza pervenuta e la documentazione ad essa allegata;

RITENUTO che il dott. Giorgio Monesi possieda tutti i requisiti richiesti per essere ammesso alla selezione;

PRESO ATTO che il dott. Monesi è stato dipendente di questa Azienda, collocato in quiescenza dallo scorso 13/12/2024;

inoltre che il predetto ha raggiunto il compimento del requisito di età per la pensione di vecchiaia;

RICHIAMATA la D.G.R. 6 maggio 2019 n. 46-8909, secondo cui:

-in via eccezionale per sopperire alla grave carenza di medici specialisti, nel rispetto dei tetti di spesa per il personale assegnato a ciascuna Azienda con D.G.R. n. 40-7703 del 12/10/2018 e dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale P.T.F.P. triennio 2019-2021 approvati con D.G.R. n. 27-8855 del 29/04/2019, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza qualora risulti oggettivamente impossibile disporre assunzioni di personale medico con rapporto di lavoro subordinato o, in subordine, con contratti di lavoro flessibile ordinariamente previsti, possono stipulare contratti di lavoro autonomo con personale medico collocato in quiescenza nel rispetto

della richiamata normativa e secondo gli orientamenti in materia espressi dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;

- le Aziende potranno inoltre valutare la possibilità di conferire, in via subordinata e residuale, incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a medici collocati in quiescenza dopo il compimento del requisito di età per la pensione di vecchiaia maturato ai sensi della normativa in materia vigente, anche se ex dipendenti dell'Azienda precedente oppure che con la stessa Amministrazione conferente abbiano avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 della L. n. 724 del 23/12/1994 (incarichi di consulenza);

- le Aziende del SSR anche nel caso di conferimento di incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo a medici collocati in quiescenza dovranno rispettare, in analogia a quanto previsto per il rapporto di lavoro subordinato, il limite massimo di permanenza in servizio previsto dall'art. 15 -nonies del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., secondo il quale non può essere comunque superata, da parte del prestatore di lavoro, l'età anagrafica di 70 anni;

CONSIDERATO che il D.L. 30.12.2023 n. 21, convertito in L. n. 18 del 23.02.2024 ha disposto con l'art. 4 c.6 bis, in materia di trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e di infermieri del SSN, l'inserimento del c. 164 bis all'art. 1 della legge 30.12.2023 n. 213, disponendo quindi che le aziende del SSN fino al 31.12.2025 possano trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN, in deroga ai limiti previsti dall'art.15 novies del D. Lgs 30.12.1992 n. 502 fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la data del 31.12.2025;

che il D.L. 31/12/2025 n.200, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2026 n. 26 ha disposto, con l'art. 5 comma 10 ter lettera a), la modifica all'art. 1 c. 164 bis della Legge 20.12.2023 n. 213 sopraindicata, individuando la data del 31.12.2026 al posto del 31.12.2025;

RITENUTO che, causa la presenza di un unico istante per la disciplina di Urologia, non si ritiene necessario procedere a procedura comparativa;

pertanto di procedere al conferimento di n.1 incarico libero professionale all'unico candidato risultante negli elenchi della procedura di Azienda Zero per la disciplina di urologia, dott. Giorgio Monesi, nato il 01.12.1956, in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, per un periodo fino al prossimo 31.12.2026;

CONSIDERATO che ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/001 per il conferimento di collaborazione esterna. Infatti:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;

- le prestazioni richieste sono di natura temporanea (fino al prossimo 31/12/2026) ed altamente qualificata (medico specializzato in urologia) e si ricorre alle medesime in caso di impossibilità oggettiva di utilizzare personale della struttura in questione;

- per la prestazione richiesta non risulta possibile utilizzare risorse umane attualmente in servizio;

- il contratto di incarico che verrà sottoposto all'incaricando, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

CONSIDERATO che l'incarico che si va a conferire, ha inequivocabilmente i requisiti del rapporto di lavoro autonomo, di tipo libero professionale. Infatti:

- la volontà delle Parti, è chiara e inequivoca in tal senso, come emerge dal contratto di incarico libero professionale;

- non ricorre subordinazione. Il contratto specifica che il Prestatore rimane autonomo nel determinare le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa. Il Prestatore non è soggetto al potere direttivo (organizzativo, disciplinare, di controllo) del Committente ma è, semplicemente, coordinato all'organizzazione del Committente. In tal senso, il Prestatore è tenuto ad attenersi alle direttive organizzative generali, emanate dal Committente; ma tali direttive non attendono alle modalità esecutive della prestazione lavorativa, bensì, al solo risultato di quest'ultima, e non tendono a vincolare il Prestatore; ma solo a rendere "compatibile" le prestazioni di quest'ultimo con le esigenze e necessità aziendali del Committente;

- il contratto non impone alcuna esclusività di rapporto, né alcuna incompatibilità per il Prestatore; inoltre, non vi sono vincoli di presenza e/o di orari, fatto salvo il limite del rispetto degli orari di turnazione in cui si svolge l'attività aziendale;

DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato, in esito all' indizione di avviso pubblico per la predisposizione di elenchi di medici e professionisti sanitari non medici idonei cui conferire incarichi di lavoro autonomo per attività presso i servizi sanitari Core delle Aziende Sanitarie Piemontesi nell'anno 2026, emesso da Azienda Zero con provvedimento n. 577/01.02/2025 del 23.12.2025, al fine di acquisire un professionista Urologo da assegnare alla s.c. Urologia del P.O. di Borgomanero, nelle more dell'acquisizione di personale con contratto di lavoro dipendente:

1) di prendere atto che all'avviso di Azienda Zero per la predisposizione di elenchi di medici e professionisti sanitari non medici idonei cui conferire incarichi di lavoro autonomo per attività presso i servizi sanitari Core delle Aziende Sanitarie Piemontesi nell'anno 2026, alla data del 22.05.2026, risulta un unico istante ad aver presentato domanda per la disciplina

di urologia e che il medesimo risulta in possesso dei requisiti richiesti per poter essere ammesso alla procedura: dott. Giorgio Monesi, nato il 01.12.1956;

2) di dare atto della ricorrenza delle condizioni sostanziali richieste dal D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi lavorativi a Soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo;

3) di procedere pertanto a conferire incarico di lavoro autonomo di tipo libero professionale al dott. Giorgio Monesi nato il 01/12/1956, consistente nell'acquisizione di prestazioni di medico specializzato in urologia presso la s.c. Urologia del P.O. di Borgomanero, previa verifica della disponibilità dell'interessato, per un periodo fino al prossimo 31.12.2026 e con un impegno orario di n.10 ore settimanali da svolgersi per n.5 ore presso il P.O. di Borgomanero e per n.5 ore presso il Poliambulatorio della s.c. Distretto Urbano di Novara;

4) di dare atto inoltre che l'emolumento del contratto sarà pari ad €. 80,00= orari lordi così come previsto dal bando emesso da Azienda Zero in premessa citato;

5) di dare atto che il rapporto qui costituito, subordinato alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinato dal contratto allegato è "qualificato" quale incarico libero-professionale;

6) di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi individuali di collaborazione ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti medesima;

7) di pubblicare i dati relativi all'incarico conferito con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO;

8) di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Direttore della s.c. Urologia e al Direttore della s.c. Distretto Urbano di Novara, che con tale delega vengono istituiti quale "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale;

9) di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento;

10) di dare atto che l'incarico di "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;

11) di dare atto che per la spesa indotta dal presente provvedimento, quantificabile in €. 16.000/00, trova copertura nel budget assegnato alla struttura per l'anno 2026, conto C250494B commessa 2026/516;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraesposta proposta istruttoria;

acquisito il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE

**II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Penna)**

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 4 pagine e di n.1 allegato allegato n.1 – fac simile contratto di lavoro - composto da n. 7 pagine.

ASL NO

SEDE LEGALE Viale Roma, 7 - Novara

CONTRATTO DI
PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

- PARTI -

In esecuzione del provvedimento n. del

- A) **A.S.L. NO**, con sede in Novara, viale Roma 7 [P. I.V.A.: 01522670031], in persona del Direttore supplente della s.c. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane d.ssa Lucia Pomella, nata a Novara (NO) il 01/12/1973, che ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2 del vigente atto aziendale dell'ASL NO di cui alla deliberazione n. 448 del 30.06.2025, esercita la legale rappresentanza dell'Azienda nelle materie ricadenti nella competenza della struttura Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane.
- B) **Dott. _____**, residente in _____ (CF _____ - P.IVA.: _____), domiciliato presso sé medesimo, [di seguito: "**Prestatore**"], medico specializzato in Urologia.

Premesse.

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni esposte nell'atto deliberativo, approvativo del presente contratto (in schema), si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore; che accetta tale costituzione.

Le Parti concordano di stipulare un *contratto di lavoro autonomo* concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel *contratto di prestazione libero professionale ex artt. 2229 ss. c.c.*

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali presso la **s.c. Urologia del P.O. di Borgomanero e il Poliambulatorio afferente alla s.c. Distretto Urbano Novara.**

Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

Art. 1 Qualificazione del rapporto.

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale "endoaziendale" ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: **3** e **7**, in punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni..

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

Art. 2 Oggetto del rapporto.

Oggetto del presente contratto sono prestazioni libero professionali di medico specializzato in Urologia consistenti in attività di sala operatoria ed ambulatoriale, per n.10 ore settimanali (n.5 presso la s.c. Urologia del P.O. di Borgomanero e n.5 presso il Poliambulatorio

di Novara afferente alla s.c. DUN).

Art. 3 Autonomia del Prestatore.

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: *né professionale; né organizzativa*; da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.

3.2.) La Committente potrà, **solo**, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.

3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima.

A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di “*gestire*” tale coordinamento, il **Direttore della s.c. Urologia e il Direttore della s.c. DUN;**

che ha assunto e svolgerà l’incarico di “*referente operativo*” dell’esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell’art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s’è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l’organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

3.4.) Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni indispensabili per l’esecuzione del contratto da parte del Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale coordinamento funzionale.

Art. 4 Doveri di comportamento del Prestatore

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri di comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere

puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1454 c.c. , salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 5 Durata.

Il presente contratto decorre dal _____ sino al prossimo **31.12.2026**. È inoltre fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso ad nutum (prima della scadenza sopraindicata).

Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 7.).

Art. 6 Compenso.

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, *il compenso onnicomprensivo lordo di € . 80,00 orari (ottanta/00).*

Tale compenso si intende remunerativo: *sia della prestazione resa dal Prestatore; sia delle spese (generalì e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.*

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica tramite rate mensili posticipate, in seguito ad attestazione da parte dei Direttori della **s.c. Urologia** e **della s.c. DUN** delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del “*Referente operativo*” individuato con il presente disciplinare, del corretto e

puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 Disposizioni particolari.

7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (*artt. 2229 ss. codice civile*).

7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l'onere di preavviso (*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento*), nei termini sotto indicati:

- **per la Committente, 30 giorni;**
- **per il Prestatore, 30 giorni.**

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l'art. 2237 cod. civ. e non l'art. 2227 cod. civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell'art. 2237 cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell'effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell'altra Parte, una penale pari al compenso mensile diviso trenta, per i giorni di mancato preavviso.

Si stabilisce inoltre che nel caso di rescissione del presente contratto da parte del Committente a seguito di disposizioni normative o indicazioni regionali regolamentanti il limite di età per l'esercizio della professione, nulla sarà dovuto al Prestatore in termini di preavviso e di penale per mancato preavviso;

7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del “*Referente operativo*” o di altri soggetti dell’A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull’autonomia di cui all’art. 3.

7.4.) Il Prestatore, assumendosi il rischio della responsabilità della propria opera professionale, dovrà essere coperto da **un'adeguata polizza assicurativa per colpa grave ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 24/2017.**

Art. 8 Bollo e registrazione.

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al *secondo comma, art. 5. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131* e, pertanto, *è soggetto a registrazione in caso d’uso [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)]* e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa *ex art. 40 D.P.R. n° 131/1986*, con relativo onere a carico della parte interessata.

Le spese di bollo sono a carico del prestatore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, li _____

A.S.L. NO - NOVARA
IL DIRETTORE SUPPLENTE S.C.
SERVIZIO GESTIONE PERSONALE E
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
d.ssa Lucia Pomella

IL PRESTATORE
Dott. _____